



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 16 Registro deliberazioni

Il giorno diciannoveGennaioduemilaventidue alle ore 12:00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
ANTONELLI EMANUELE	Sindaco	Presente	
MAFFIOLI MANUELA	Vice Sindaco	Presente	
ARTUSA MAURIZIO	Assessore	Presente	
CERANA DANIELA CINZIA	Assessore	Presente	
CISLAGHI MARIO	Assessore	Presente	
LOSCHIAVO SALVATORE NICOLA	Assessore	Presente	
MARIANI GIORGIO	Assessore	Presente	
REGUZZONI MARIA PAOLA	Assessore	Presente	

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Domenico d'Apolito

Il Dott. Emanuele Antonelli assunta la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, procede alla trattazione del seguente

O G G E T T O:

DETERMINAZIONE TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2022 - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la disciplina normativa del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) istituito dall'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, nella misura percentuale fissata dall'Amministrazione Provinciale;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/07/2020 di determinazione delle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) ove si dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.”*;

ATTESO:

- che la Provincia di Varese, con deliberazione P.V. 18 del 18/02/2021 (ns. prot. n. 26673/2021 del 23/02/2021), ha determinato per l'anno 2021 l'aliquota per il Tributo Ambientale Provinciale da applicare alla Tassa sui rifiuti - TARI, come segue:

Comuni che hanno un indice raccolta differenziata superiore al 75% : aliquota 4%

Comuni rimanenti: aliquota 5%;

- che in base alla nota sopracitata l'aliquota per il Tributo Ambientale della Provincia da applicare sulla TARI 2021 del Comune di Busto Arsizio è pari al 5%;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 26/11/2020, nelle more di adozione di apposita deliberazione in merito da parte della Provincia di Varese, il Comune di Busto Arsizio aveva determinato per il 2021 l'aliquota per il Tributo Ambientale della Provincia nella misura del 5%;

CONSIDERATO che la Provincia di Varese non ha ancora comunicato l'aliquota per il Tributo Ambientale Provinciale da applicare sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022;

RITENUTO opportuno, nelle more di apposita indicazione in merito da parte della Provincia di Varese, determinare l'aliquota per il Tributo Ambientale della Provincia da applicare sulla TARI 2022 nella misura del 5%;

CONSIDERATO:

- che il tributo è liquidato dal Comune contestualmente alla Tassa sui rifiuti;
- che sensi dell'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124, inserito dalla legge di conversione 19/12/2019, n. 157, a far data dal 1°giugno 2020, è la Struttura di gestione come individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero l'Agenzia delle Entrate, a provvedere al riversamento del TEFA alla Provincia competente per territorio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 4° Settore Risorse Finanziarie - Tributi - Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 48, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **Di determinare** per l'anno 2022, nelle more di apposita indicazione in merito da parte della Provincia di Varese, l'aliquota per il Tributo Ambientale della Provincia nella misura del 5%;
- 2) **Di provvedere** alla liquidazione del tributo contestualmente alla Tassa sui rifiuti come stabilito dall'art. 19, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504 e s.m.i..

Delibera di dichiarare, altresì, con apposita votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
Dott. Emanuele Antonelli

Segretario Generale
Dott. Domenico d'Apolito